

383358

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA

DEL SIG. D'AMATO FRANCESCO =

- 1°)- Situazione di Famiglia
- 2°)- Certificato dell'Ufficio Distrettuale delle II.DD. dal quale risulti che il richiedente ed il coniuge, non separati legalmente, NON sono iscritti nei ruoli delle Imposte Fabbricati, nè in quelli delle Imposte dirette per redditi imponibili superiori a L.150.000 =
- 3°)- Certificato di residenza nel Comune da almeno TRE anni =
- 4°)- Certificato Penale non anteriore ai tre mesi
- 5°)- Dichiarazione attestante di trovarsi da almeno due anni dalla data del presente manifesto, nell'abitazione attualmente occupata =
- 6°)- Vaglia Bancario di L.500 = Non trasferibile intestato all'Ente Autonomo Case Popolari di Brindisi =

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unco

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunziati e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunziati o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunziati.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt (1) Conte Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant (2) Brindisi Via Castimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunziati (3) ed il

Sig. PENTA Ronaldo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 4/c del 5° lotto

di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 6.664 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 22 AGO 1958



I DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Conte Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO 1959 19 al N.

vol. foglio registro Atti privati ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Giovanni Galasso

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e fatte a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant.e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunziant.e (3) ed il

Sig. *Penta Cirinaldo*

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 4/c del 5° lotto
di Case Popolari nel Comune di *Jesano*

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 666 h mensili anticipate. 49968

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27. Agosto 19 58

I DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

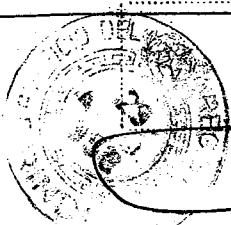
(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO. 1958 al N. 1111

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *quattrocento*

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In mancanza di bollo
(art. unico della legge n. 1203 del 1962)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(4) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
dei Bollettini demaniali 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 75 dell'1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I l sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziante (3) ed il

Sig. PENTA RINALDO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. C/4 del 5° lotto
di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti : L. 6914 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 1962

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 28 AGO 1962 19 al N. 2499

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Succedenti

IL CASSIERE

(Bollo a calendario)



IL DIRETTORE
IL DIRETTORE REGGENTE

(Dott. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono _____

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificato dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessazioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140-Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. PENTA Rinaldo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 - 1960

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

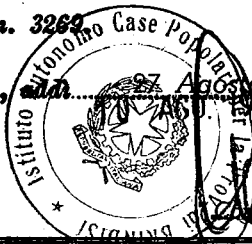
Designazione delle cose locate: Appartamento n. 4/c del 5° lotto
di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 6.664 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269

A BRINDISI, 27 Agosto 1960



I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N

vol. foglio registro Atti privati, ed esatto lire

IL DIRETTORE

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

MODULARIO
F. - Tasse - 2

Imposta di bollo
L. 100 corrisposta
in modo virtuale
- Legge 28-7-1961,
n. 885

Parte da trattare in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I l sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara NO di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o. denunziant e (3) ed il

Sig. PENTA RINALDO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 - 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 4 del 5° lotto

di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti : L. 6914 = mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 937

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 18 Agosto 1963



I. DENUNZIANTE
PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO. 1963

19 al N. 2452

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL DIRETTORE

V. DIRETTORE

(Giovanni Colasso)

(*) Bollo a calendario.

L. CASSIERE

CARMINE MAGNANTE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Brindisi 13 Ottobre 1962

Care Peppino,

facio seguito alla mia del 21 Settembre u.s. per comunicarti che, in seguito a nostra diffida, il Sig. Penta ha fatto conoscere, con lettera raccomandata, che non ha trasferito il suo domicilio anche se per ragioni di lavoro è costretto ad assentarsi temporaneamente da Fasano.

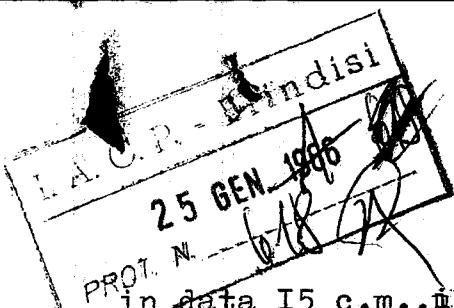
Per questo motivo e per altro, che ti spiegherò meglio a voce quando ci incontreremo, non è possibile agire nei confronti del Sig. Penta.

Colgo l'occasione per porgerti i miei più cordiali saluti.



Sig. G. S. L'Abbate
Via Roma, 132 FASANO

676 n



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

Fasano, 24 gennaio 1966

B R I N D I S I

in data 15 c.m., il sottoscritto, insegnante elementare PENTA RINALDO, presso il notaio dott. Vincenzo Loiacono di Brindisi ha stipulato il contratto di compra-vendita dell'alloggio assegnatomi da codesto istituto in proprietà al Largo Don Minzoni 6 int. 4 in Fasano.

Poichè all'atto della stipula del contratto di locazione dello stesso alloggio, in data 10/12/1957, ebbi a versare, come da regolare bolletta di quietanza, la somma complessiva di L. 30.536 (trentamila cinquecentotrentasei), a mezzo assegno bancario, ivi comprese L. 22.152 (ventidue mila centocinquantauno) per deposito cauzionale, prego codesto Istituto di volermi cortesemente rimborsare la suddetta somma per deposito cauzionale, essendo ormai cessato il rapporto locativo tra codesto Istituto e il sottoscritto, per l'avvenuta stipula del contratto di compra-vendita di cui innanzi.

In attesa di ricevere il suddetto rimborso a mezza assegno bancario da poter riscuotere in Fasano presso il Banco di Napoli, distinti ossequi.-

Largo Don Minzoni, 6 int. 4 -
Case popolari 5° Lotto - scala C.
(Brindisi) F A S A N O

V^o
/

V^o al suo rimborso
23.2.66 A. De Albi

- 1° - Stabilimento di Roma
- 2° - Stabilimento di Roma
- 3° - Stabilimento di Roma
- 4° - Stabilimento di Roma
- 5° - Stabilimento di Roma
- 6° - Stabilimento di Roma
- 7° - Stabilimento di Roma
- 8° - Stabilimento di Roma
- 9° - Stabilimento di Roma
- 10° - Stabilimento di Roma

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA

1. SITUAZIONE FINANZIARIA

- 1°) - Situazione di famiglia -
- 2°) - Certificato dell'Ufficio Direzionale delle IRPE del quale risulta che il richiedente ed il coniuge non sono titolari localmente di IRPE come iscritti nei ruoli della Imposta Patrimoniale ed in quelli della Imposta diretta per redditi immobiliari e mobiliari -
- 3°) - Certificato di residenza nel Comune da almeno TRE anni -
- 4°) - Certificato fiscale non anteriore di tre mesi -
- 5°) - Dichiarazione attestante di trovarsi da almeno due anni dalla data del presente in possesso dell'abitazione attualmente occupata -
- 6°) - Valore nominale di IRPE - Non trasferibile intestato all'Ente Autonomo Casa Popolare di Napoli -

MUNICIPIO DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

CONSIGLIO
Diritti segret. L. 198
Diritti ergast. L. 198
L'ECONOMO
A

RICHIESTA DI CERTIFICATO

Al nome di **D'AMATO Francesco**

(di o fu) **Gaetano** e (di o fu) **D'AMONE Giuseppina**

nat. il **26 aprile 1912** 19 in **GRISOLIA**

circondario (o stato di) **COSENZA**

si chiede il certificato (generale, penale o di capacità civile)

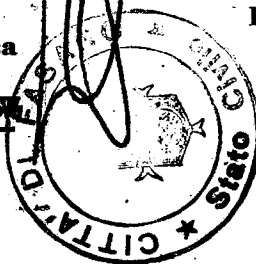
per uso **lavoro**

Fasano, **30 aprile 1957** 19

Ill.mo Procuratore della Repubblica

COSENZA

MINISTERO



L'Ufficiale dello Stato Civile

LUIGI PEPE

R. P. TOTALE

8 MAG. 1957

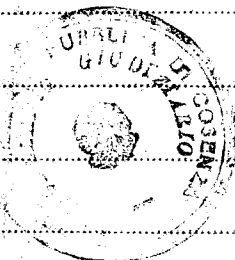
TRIBUNALE DI BRINDISI

CASELLARIO GIUDIZIALE

Certificato

Si attesta che in questo Casellario giudiziale al nome suindicato risulta:

(Segnare le decisioni in ordine cronologico, indicando per ciascuna: 1. la data; 2. il magistrato che la pronunziò sua sede; 3. il dispositivo o il provvedimento; 4. per le decisioni penali, il titolo del reato con le aggravanti o diminuenti, e indicando se tentato o mancato e se continuato, 5. gli articoli di legge applicati ovvero: NULLA).



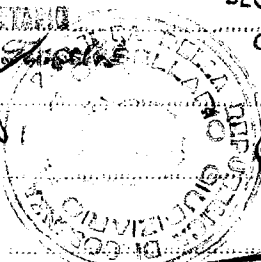
8 MAG 1957

SEGRETARIO

Serafini dott. Angelo

VISTO

SI LEGALIZZA LA FIRMA DEL
SEGRETARIO **Serafini Dott. Angelo**
COSENZA, **8 MAG 1957**
IL SEGRETARIO CAPO DIRIGENTE



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 674
Ufficio Amm. vo

Brindisi, 11 9 SET. 1957

RACCOMANDATA

AL SIG.

D'Amato Francesco

VIA

Sabatelli

N° 15

2° piano

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in via fer la Selva lotto 3 scala C interno 4.

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 4,90.

La invito, pertanto, a presentarsi nella sede di questo Istituto, via Casimiro n.9 per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi", per l'ammontare di £. 30.536 come appresso dovute:

a)	- mensilità di fitto e servizi dal <u>10 SET. 1957</u> al <u>10 OTT. 1957</u>	
	£. <u>1.360</u> vano x vani <u>4,90</u>	£. <u>6.664 =</u>
b)	- canone consumo acqua normale	" <u>450, =</u>
c)	- contributo nelle spese di illuminazione scale	" <u>30, =</u>
d)	- deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto)	<u>22.152 =</u>
e)	- deposito spese contrattuali	£. <u>1.000, =</u>
f)	- I.G.E. 3% su a)	" <u>202 =</u>
		<u>30.536</u>
	Totale	£. <u>30.536</u>

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.

Non presentandosi entro il 18 SET. 1957 corrente, sarà dichiarata rinunciataria dell'appartamento.

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo VALLARINO)

22/5/57
10
All'Ente Autonomo Case Popolari
Via Casimiro n. 9 =

BRINDISI

Il sottoscritto D'Amato Francesco fu Gaetano = nato
a Grisolia il 26 Aprile 1912 = residente nel Comune di FASA=
NO in Via Sabatelli n. 15 = occupato nello studio del Dr.
Di Bari Francesco da FASANO, presa visione del manifesto af=
fisso all'albo pretorio del Comune, per assegnazione di al=
loggi di cui N. 9 di vani quattro = e N. 9 di vani 5 =

ch i e d e

di ottenere il locazione un alloggio di numero Cinque vani
avendo a carico una famiglia di N. 6 figli =

Sicuro del vostro benevole accoglimento della presente,
sentitamente ringrazia e ossequia, e resto in attesa di cono=
scere determinazioni in merito .="

FASANO, li 21 Maggio 1957 =

D'Amato Francesco

Via Sabatelli n. 15

F A S A N O

Elenco dei documenti allegati
alla domanda per l'aspirazione di Cors
Popolari in Lettore.

- 1/ Estrazione di famiglia con
- 2/ certificato dell'ufficio distrettuale delle
Imposte dirette retro resp. b.
- 3/ certificato di residenza
- 4/ certificato fiscale
- 5-6/ certificato e dichiarazione di lavoro
da almeno due anni nella abitazione attual-
mente occupata -
- 7/ Assegno bancario di £500 (cinquecento/-)
- 8/ 2 elenchi dei documenti esibiti.

inv. sp. Spinaldi
Via Grit, 96
(Brindisi) Letture

D I C H I A R A Z I O N E

All'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia

di B R I N D I S I

Il sottoscritto P E N T A Rinaldo di Emilio, nato in Brin-
disi il 15.10.1922, Insegnante Elementare residente in Fasano

D I C H I A R A E A T T E S T A

sotto la sua piena responsabilità, di avere in fitto una ca-
sa di abitazione composta di vani 2 ed accessori corrispon-
denti a vani contabili 1, sita in Fasano alla via Gaito n.96.

Inoltre il sottoscritto fa presente che la casa ove tut-
tora ~~vi~~ ^{scadenza di contratto} alloggia, per ~~moti di servizio~~ ^{moti di servizio} è costretto lasciarla al
più presto. *In detta abitazione si trova dall'anno 1954-*

quanto sopra da servire per uso assegnazione Casa Popo-
lare.

Fasano li 28.5.1957

Il Dichiarante

Rinaldo Penta

VISTO: Si dichiara

autografa la firma

del Sig.

Rinaldo Penta

Fasano, li

29.5.1957

IL SINDACO

[Firma del Sindaco]



elenco dei documenti allegati alla
domanda per l'ispezione di cui sopra
in Lohano -

- 1/ fotografia di famiglia con
- 2/ certificato dell'ufficio distrettuale delle
Imposte dirette retro versato.
- 3/ certificato di residenza
- 4/ certificato penale
- 5-6/ certificato e dichiarazione di trovarsi
da almeno due anni nell'attività
attualmente occupata.
- 7/ Attestato bancario di £ 500 (cinquecento /
8) di due esemplari dei documenti esibiti.

int. Simuldo Penta
Via Garibaldi, 96
(Bianchi) Lohano

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Prot. N. 9792

Brindisi li

20 OTT. 1962

RACCOMANDATA R.R.

AL SIG. PENTA Rinaldo

5 L. M. C. P. scala C/4

VIA PER LA SELVA

FAJANO

OGGETTO: D.P.R. 27.4.1962 n. 231.-
=====

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella avanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto dell'alloggio sito in FAJANO Lotto 5 C.P. Scala C/4 via Per la Selva a suo tempo assegnatole in locazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di Legge di cui al D.P.R. 27.4.1962 n. 231 ascende a £. 1.233.050 =

Detto importo potrà essere corrisposto in unica soluzione oppure rateizzato in non oltre 25 anni in rate mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per potere dare ulteriore corso alla pratica è necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero degli anni, in quanto il periodo di giorni 60 previsto dall'art. 7 della Legge in oggetto decorrerà dalla data in cui perverrà la sua conferma.

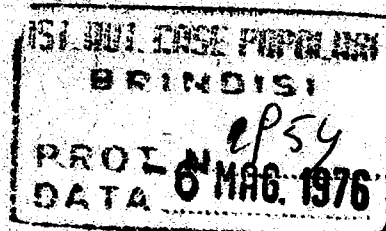
Infine la S.V. terrà presente che per effetto della stessa Legge questo IACP non potrà prendere in esame quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti,

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/GR/ta.-



Spett.

Istituto Aut. Case Popolari
Via Casimiro

BRINDISI

In data 19/12/1975 con vaglia n. 763 dall'ufficio postale di Oria (BR) versai la somma di L. 38.790 a saldo delle n. 120 quote d'ammortamento dovute per contratto di cessione in proprietà di un alloggio popolare, sito in Fasano (BR), Largo Don MINZONI scala C inter. 4 (contratto registrato a Brindisi il 31/1/1966 N. 1312 Mod. II. Notar Vincenzo Loiacone) che allego in copia).

Pertanto, ai sensi dell'art. 3 del predetto atto di compra-vendita, essendo stato integralmente pagato il prezzo stabilito, lo scrivente chiede:

- preliminarmente l'estratto conto;
- l'atto di quietanza attestante l'avvenuto pagamento dell'intero prezzo;
- il trasferimento in proprietà dell'alloggio in questione, previa registrazione e trascrizione nonché la cancellazione dell'ipoteca gravante sull'alloggio, secondo le modalità che codesto Istituto verrà indicare e precisare (Devo provvedere personalmente per il tramite di un notaio di mia scelta, oppure provvederà a tutto codesto Istituto?)

In attesa di cortese sollecita risposta in merito distintamente saluto.

(PENTA RINALDO)

Rinaldo Penta

Nato a Brindisi il 15/10/1922, attualmente residente in Oria (BR)

Piazza Donnole N. 19

P.S. Nel caso che la procedura per il passaggio di proprietà fosse di esclusiva competenza di codesto Istituto, sarei oltremodo grato se mi si comunicasse altresì l'ammontare delle spese necessarie.

516. DE VICENTIS

7. Nel caso che il procedimento per il passaggio di proprietà
sia conclusivo, l'istituto di credito interessato, sarà
tenuto a provvedere alla cancellazione della trascrizione
della stessa proprietà.

31/2
25 MAG 1976

5218

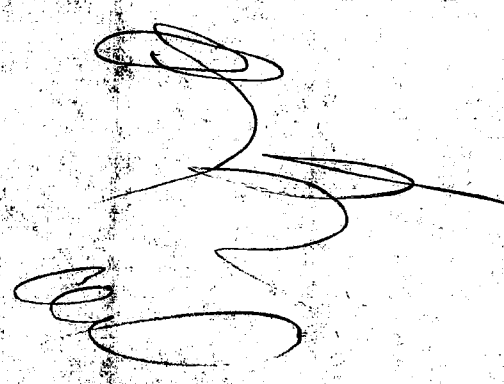
Al notaio Vincenzo LOIACONO - BRINDISI
Al sig. PENTA Rinaldo - Piazza Dannela, 19
ORIA

Il sig. PENTA Rinaldo ha completato il pagamento del costo di
cessione dell'alloggio al 5° Lotte case popolari Scala C/4 di Fasano
(Via don MINZONI)/

Pertanto la S.V. può procedere al rilascio della relativa
quietanza liberatoria.

IL PRESIDENTE
(dott. Raffaele FISCHETTO)

LC/ME/DV



9080

12 OTT. 1965

SEZ. RISCATTO

AL SIG. PENTA RINALDO
5° Lotte C.P., Scala C/4
Via per la Selva
F A S A N O

La presente a riscontro della lettera che la S.V. ha in-
viata a questo Istituto il 27.9.1965, per pregarLa di voler pre-
cisare la ~~data~~ della raccomandata n. 8744.

IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

PA/DV/eg.

44

Spett/le I.A.C.P.

Fasano, 27/9/1965
Brindisi
9080
B R I N D I S I
PROT. N. 2 OTT. 1965

in data 7/12/1957 codesto Istituto con lettera Prot. N° 8727 mi comunicava la concessione, in accoglimento alla mia domanda, dell'alloggio in locazione, nello stabile sito in Via per la Selva, del 5° lotto-scala C-int. 4, di proprietà dell'Istituto;

la relativa quietanza di L. 30.636 in data 10/12/1957 ed il conseguente contratto di locazione registrato in Brindisi il 22/1/1958 al N° II59 mod; I vol. 411, firmato in data 31/1/1958 dal direttore comm. avv. Vincenzo Palma; in data 12/10/1959 codesto Istituto con racc. n° 1413 di prot. mi comunicava la pubblicazione all'albo comunale del bando di cessione in proprietà degli alloggi popolari siti in Fasano;

con mia lettera racc. n° 8744 inoltrai la relativa domanda per la cessione in riscatto del predetto appartamento unitamente con il vaglia di L. 5.000 (cinquemila) in conto spese contrattuali;

con successivo bando codesto Istituto stabiliva il prezzo venale dell'alloggio da me occupato in L.I. 264.764 non ridotto del 30%, nè dell'ulteriore 0,25% per ogni anno di effettiva occupazione;

con prot. n° 4693 del 14/5/1959 codesto Istituto a mia nota del 30/4/1959 rispondeva che era ancora prematura parlare di norme relative al passaggio in proprietà degli alloggi popolari di cui alla legge 17/1/1959 n. 2.-;

in data 30 luglio 1960 ripresentavo nuova domanda di cessione in proprietà dell'alloggio di mia abitazione, senza riceverne comunicazione alcuna, come inevasa è rimasta la mia successiva lettera del 5/11/1964, nella quale lamentavo la dimenticanza di chi preposto alla spedizione delle missive e vi allegavo, comunque, come richiesto agli altri inquilini della stessa palazzina n° 5: copia del modulo comprendente lo stato di famiglia, il certificato di famiglia, la dichiarazione dell'ufficio I.I.D.D. di Ostuni ed il certificato di residenza, con la preghiera proscriotta di volermi comunicare a qual punto fosse la mia pratica per l'assegnazione a riscatto dell'appartamento di mio interesse, senza, ripeto, ottenere alcun cenno scritto in merito;

infine, in data 22/9/1965, l'impiegato addetto alla ragioneria di codesto Istituto, personalmente mi comunicava a voce (troppo tardi) che la mia precedente domanda era decaduta per disposizioni fin dal giugno 1964 (mai fatte conoscere, nonostante le mie reiterate richieste) e, quindi, occorreva istituire una nuova pratica, senza che abbia diritto al rimborso delle L. 5.000 (cinquemila) per spese contrattuali; diritto invece riconosciuto e contenuto in calce alla citata n° 1413 del 12/10/1959 con la clausola "Tale deposito (di lire cinquemila) sarà restituito, qualora non dovesse risultare assegnatario). - Ora tale rimborso non avvenuto, intendo sia effettuato oppure messo in conto alla presente domanda avente lo stesso fine per cui la suddetta somma di lire cinquemila venne versata;

tutto ciò premesso, essendo stato oralmente invitato dal predetto impiegato della ragioneria di codesto istituto a produrre nuova domanda per la concessione in riscatto dell'appartamento int. 4 in Largo Don Minzoni, 6 del 5° lotto delle Case popolari di Fasano, site in Via Nazionale dei trulli-, coll conseguente ed ulteriore versamento in assegno bancario di Lire cinquemila per spese contrattuali (mai prima effettuate), io sottoscritto, Penta Rinaldo, insegnante elementare di ruolo in servizio presso le scuole elementari del secondo circolo didattico di Fasano-capoluogo-, abitante al Largo Don Minzoni, 6, int. 4, chiedo, con la presente, che codesto I.A.C.P. voglia assegnarmi in riscatto il suddetto alloggio occupato da me e da tutta la mia famiglia e cortesemente voglia indicarmi per iscritto, onde possa regolarli in merito, quanto segue:

il prezzo venale dell'appartamento; quello di cessione ridotto del 30% e quello ridotto dello 0,25% per ogni anno di effettiva occupazione (dal 10/12/1957)

l'ammontare del prezzo di riscatto in un'unica soluzione con la specificazione delle totali spese contrattuali;
l'importo mensile da pagare ulteriormente per manutenzione fino al vincolo contrattuale; ~~www~~
quanto sarebbe la quota mensile se intendessi riscattare l'alloggio in 10 oppure in 20 anni *o ancora in cinque anni*

Nella speranza che, almeno questa volta, codesto Istituto voglia compiacersi ~~www~~ a fornirmi cortesemente per iscritto dettagliate e precise risposte ai miei quesiti ed ai richiedi chiarimenti, distinti ossequi

Primalto Reutz

P.S.

Nel caso codesto istituto non potesse prendere in considerazione la presente domanda di riscatto e non possa istruirla perchè priva dell'assegno bancario di lire cinquemila per spese contrattuali (somma già versata a codesto istituto per lo stesso motivo ~~con~~ lettera raccomandata n°8744, di cui conservo ~~regolare~~ ^{la} ricevuta), sarei oltremodo grato, se ne fossi messo subito al corrente, per poter tempestivamente provvedere a regolarizzare la mia domanda, riservandomi, poi, ogni azione per il rimborso di quanto in precedenza versato con pari somma, giusta clausola in calce alla citata n°1413 del 12/10/1959 di codesto Istituto.

In attesa, ancora distinti ossequi,

Primalto Reutz

5 6/10/59 C.A.
1/5/60 C/4
KARO NO

Spett. I.A.C.P.

A.C.P. - B.
6995
OTT. 1962
Brindisi

Fasano, lì 8/10/1962.-

A pregiata vs./ n° 6766 del 3 c.m., il sottoscritto Penta Rinaldo abitante al 5° lotto delle Case popolari site al Largo Don Minzoni, 6 in Fasano, comunica e cortesemente precisa a codesto spett. I.A.C.P. che quanto venuto a vs./conoscenza non corrisponde a verità, poichè non è sua intenzione trasferirsi altrove, nè effettuare alcun trasloco.

Anche se per motivi di lavoro, sia lo scrivente che la moglie, entrambi insegnanti elementari, sono provvisoriamente costretti a prestare la loro opera d'insegnamento fuori Fasano, tuttavia la loro abituale dimora e residenza era e rimane tuttora Fasano, dove, finito il lavoro, ritornano, vivono ed abitano, non avendo altrove nessun'altra casa d'abitazione.

Per tali ragioni l'appartamento a suo tempo assegnatogli non può rendersi libero, nè possono consegnarsi le chiavi di esso a codesto I.A.C.P., finchè la casa in questione viene occupata dallo scrivente unitamente alla sua famiglia.

Qualora l'appartamento non dovesse più servirgli come abitazione e dovesse quindi essere lasciato libero di persone e di cose, sarà sua premura e preciso suo dovere comunicare tempestivamente la sua decisione in merito, onde risolvere il contratto di locazione con codesto Spett. I.A.C.P.-

Distinti saluti .

ins. Rinaldo Penta



Case polari-5° lotto-Scala C-int.4-

Largo Don Minzoni, 6-

F A S A N O

(Brindisi)

A
B

6766

RACCOMANDATA

3 OTT. 1962

SIG. PENTA RINALDO

5° Lotto Scala C. Int. 4

AA.GG.

P A S A N O

diffida.-

Questo Istituto è venuto a conoscenza che la S.V. dovrà trasferirsi da Fasano e quindi lasciare libero l'appartamento a suo tempo assegnatogli.

Pertanto la S.V. è diffidata a consegnare a questo Istituto le chiavi di detto appartamento non appena avvenute il trasloco, avvertendola, che caso contrario, saranno adite le vie legali nei suoi confronti.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/SC/ta.-



Fasano, 20 Settembre 1962

Egregio Sig.
Comm. Avv. VINCENZO PALMA
Direttore Generale Istituto Case Popolari
B R I N D I S I

Caro Vincenzino,

un mio nipote abita con la moglie e tre bambini in un appartamento di due stanze delle case popolari di Fasano. Comprendrai perciò che lo stesso non può rimanere oltre in tale stato.

Ti scrivo tanto perchè un insegnante elementare, Sig. Penta Rinaldo, che abita nella stessa palazzina, 5° lotto scala C int. 4, è stato trasferito a Francavilla Fontana per cui in tal caso l'Istituto gli può togliere benissimo l'appartamento, che avendo due stanze da letto bene si adatta a mio nipote.

Conto pertanto sul tuo autorevole intervento ed in attesa di tue notizie in merito, cordialmente ti saluto.


Pappino L'Abbate



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7229

Brindisi, li 10-8-51

AL SIG. Genta Rinaldo

Lotto 5° Scala e Int. 4

Via Le Tananto

Fosano

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anzichè di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonchè dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.411 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicchè il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 4.90.

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 7.772 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.411</u> vano per vani <u>4.90</u>	£ . <u>6.914</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>208</u>
	<u>7.772</u>

TOTALE LIRE

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)



PA/MI/ta.

Spett. Istituto Autonomo Cas popolari di
Brindisi

Pago ceduto spett. Istituto di cui cortesemente
confermo al ~~istituto~~ Istituto della presente il contratto
relativo all'affittazione di un alloggio nelle
Cas popolari in Foggia. 5° lotto. Tab. C in T. 4,
concesso al sottoscritto, Pietro Rinaldi, in data
12 dicembre 1954.

Ostefg
Foggia, li 23.2.1958

Pietro Rinaldi

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA - CASA

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto

(1).....dell'appartamento sito in.....

Via..... n..... piano..... int.....

nel prendere possesso dei locali assegnatigli dichiara di aver visitato
l'alloggio e di averlo trovato in perfetto stato ed adatto all'uso convenuto.

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene consegnato in perfetto stato
di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a regola d'arte e che i sot-
toelencati impianti ed accessori sono in buone condizioni di funzionamento:

.....
.....

Osservazioni:

.....
.....

FIRMA

Simone

(1) Locatario o Assegnatario

**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
NELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

Prot. n. 1727
Brindisi, 11 4.12.54

AL SIG. Penta Rinaldo
VIA Goito n. 96
San Vito

OGGETTO: Contratto di locazione di alloggio.

La sottoscritta della sua persona, riconosce che le è stato con-
cesso un alloggio in locazione nella stabile, di proprietà di questo Istit-
uto, sita in via San Vito lotto 5° scala C
porta 4.

Il detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli a cuc-
cina equivalenti a vani utili 4-90.

La locazione, pertanto, è presentata alla sede di questo Istituto
via San Vito, 9 per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà versarsi di un assegno bancario in-
teso al "Trasferimento dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Brin-
disi per l'importo di 30.536- con assegni dovuti

a) - versamenti di rate e versati dal <u>10 dicem. 1954</u>	a) <u>10 Gennaio 1958</u>
di <u>1.360-</u> vani e vani <u>4-90</u>	di <u>6.664-</u>
b) - somme versate sopra canone	" <u>450</u>
c) - contributo sulle spese di illuminazione scale	" <u>10</u>
d) - deposito canone (pari a 3 mensilità di rate)	" <u>22.152-</u>
e) - deposito spese contrattuali	" <u>1.000</u>
f) - I.C.B. 15 su a)	" <u>200-</u>
Totale	<u>30.536 -</u>

In sede di contratto la scrivente indicherà la data e l'ora di
consegna dell'alloggio.

Non presentandosi entro il 12 dicembre 54 corrente, sarà dichia-
rata rinunziataria all'appartamento.

IL PRESIDENTE
(con. talora. Ubaldo Vallarino)

21/5/57

All' Istituto Autonomo Case Popolari.

Brindisi.

HQ

Il sottoscritto, infermiere elementare,
Dante Rinaldo di Brindisi, titolare nelle
scuole di Fasano, rivolge rispettosamente
a codesto Istituto, perché voglia disporre
in suo favore l'affidazione di una casa di
abitazione presso le Case Popolari del Comune
di Fasano, di recente messe a concorso, per i
seguenti motivi:

Il sig. Pasquale di color, proprietario dell'
abitazione occupata dallo scrivente, non
intende prorogare ulteriormente il
contratto di locazione già concluso, dovendo la
casa servire d'uso per abitazione di un
proprio figlio nucleare.

Le richieste, possono essere formite e dichiara-
zioni circostanziate scritte dallo stesso proprietario.

Inoltre la moglie del sottoscritto trovata in avan-
zate età di gravidanza, per cui si avverte presto
bisogno di una casa più idonea e rispondente
alle nuove esigenze dell'aumentata famiglia.

Anche di tale circostanza possono esibire
i relativi atti documentari.

Accolti alla presenti sono i seguenti documenti
di cui:

- 1/ titolazione di famiglia con
- 2/ certificato dell'ufficio distrettuale delle Imposte di Lette
- 3/ certificato di residenza
- 4/ certificato fiscale
- 5-6/ certificato e dichiarazione di Tasse di
almeno due anni con abitazione attualmente
occupata
- 7/ Bilancio bancario di £ 500 (circa) /
- 8/ n° 2 elenchi di documenti esibiti.

Con cordiali saluti

Fatima, li 31. maggio 1957

int. Simona Santa
Via Garibaldi, 96
(Prinetti) Fatima

MUNICIPIO DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

COMUNE DI FASANO

N.° 4899

Diritt. segret. L. 10

Diritt. ingegn. L. 10

L'ECONOMO

RICHIESTA DI CERTIFICATO

Al nome di Penta Rinaldo Michele.=

(di o fu) Emilio e (di o fu) Massa Benedetta.=

nat. • il 15. Ottobre 19 22 in Brindisi

circondario (o stato di) Brindisi

si chiede il certificato (generale, penale o di capacità civile)

per uso Assegnazione Case Popolari.=

Fasano, 27.5. 19 57

Ill.mo Procuratore della Repubblica

BRINDISI



L'Ufficiale dello Stato Civile

LUIGI DEPE

TRIBUNALE DI BRINDISI

CASELLARIO GIUDIZIALE

Certificato

Si attesta che in questo Casellario giudiziale al nome suindicato risulta:

(Segnare le decisioni in ordine cronologico, indicando per ciascuna: 1. la data; 2. il magistrato che la pronunziò sua sede; 3. il dispositivo o il provvedimento; 4. per le decisioni penali, il titolo del reato con le aggravanti o diminuenti, e indicando se tentato o mancato e se continuato, 5. gli articoli di legge applicati ovvero: NULLA).

NULLA



IN SEGRETARIA

